


MAG



# Siae vs Meta, le ragioni dello scontro

Dopo il mancato accordo sul rinnovo della licenza, la musica italiana è fuori da Instagram e Facebook. Approfondiamo gli aspetti giuridici con l'avvocato Rampone di **La Scala**

MAG 198

di giuseppe salemme

| 26 |

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

## Siae: «Siamo i primi a chiedere il rispetto della direttiva europea sul copyright. È una battaglia che stiamo facendo a favore degli autori»

«Questa andrà fortissimo sui social» è ormai uno dei commenti più abusati quando si ascolta una nuova canzone. In genere chi lo dice fa riferimento all'orecchiabilità del brano, e quindi alla sua attitudine a fare da colonna sonora ai video creati e condivisi dagli utenti su social network come Instagram e Tiktok. Tutti i tormentoni degli ultimi anni sono nati e si sono propagati proprio grazie a post, storie e reels, che sono anche diventati i principali mezzi con cui artisti ed etichette discografiche promuovono il loro lavoro. Lo status quo stabilizzatosi negli ultimi anni è stato intaccato giovedì 16 marzo 2023, quando Meta ha annunciato l'eliminazione di gran parte della musica italiana dai social Facebook e Instagram, a causa del mancato accordo con Siae per il rinnovo della licenza sui diritti d'autore, scaduta il 31 dicembre 2022. Il colosso tech americano, che aveva già rinnovato gli accordi di licenza con gli omologhi di Siae in Paesi come Spagna, Francia, Germania, Svezia, Regno Unito e Turchia (a quanto ci è dato sapere, alle stesse condizioni proposte alla società italiana), ha quindi proceduto a silenziare l'audio di tutti i contenuti degli utenti che utilizzavano brani riconducibili a Siae. La cui risposta non si è fatta attendere: «Siamo stati descritti come l'unica società

che ha scelto di privarsi della musica su Instagram e Facebook; in realtà siamo i primi a chiedere il rispetto della direttiva europea sul copyright. È una battaglia che stiamo facendo a favore degli autori, per valorizzare al massimo il loro lavoro» ha replicato un portavoce di Siae a MAG.

La società di collecting italiana (assistita nella trattativa dall'avvocato **Domenico Luca Scordino**, partner dello studio Elled), si è detta «sconcertata» e ha parlato di «decisione unilaterale» in riferimento al tabula rasa eseguito da Meta, chiedendo a quest'ultima maggiore trasparenza sui dati di utilizzo dei brani: «Parliamo di negoziazioni complesse, in cui bisogna entrare nel merito di quanto la musica sia utilizzata su quel social e quanto incida sul valore dei relativi contenuti. Anche con Youtube e Tiktok le negoziazioni sono durate diversi mesi, ma poi è arrivato un accordo. Speriamo che si possa fare lo stesso anche in questo caso, ma sulla base di elementi oggettivi che consentano di



DOMENICO LUCA SCORDINO

misurare al meglio quanto la musica contribuisce agli economics delle piattaforme».

Il braccio di ferro tra Siae e Meta sta facendo molto discutere sia gli addetti ai lavori che gli utenti. Tra chi sostiene la linea pro-autori e chi crede che qualche compromesso sia accettabile pur di riavere la musica sui social, o tra chi solleva il tema del rispetto delle norme e chi guarda alla possibilità che società concorrenti si proponano come alternative al "monopolio" Siae, sono molti i concetti giuridici che vengono in rilievo nella vicenda, senza i quali si rischia di non comprenderne appieno i risvolti. Proviamo ad analizzarli.

### COSA FA SIAE

L'utilizzabilità della musica sui social è ritenuta, assieme allo streaming legale (quello di piattaforme come Spotify e Youtube), uno dei fattori che hanno permesso all'industria musicale di crescere così tanto nell'ultimo decennio: nel 2022, settimo anno positivo di fila per il settore, il valore del mercato discografico è cresciuto del 18,5%, sfiorando quota 26 miliardi di dollari. Ma le piattaforme social, in quanto permettono di ascoltare e condividere musica, sono esse stesse qualificate come piattaforme streaming: ospitano circa il 5% di tutti gli ascolti di musica in Italia. E devono dunque procurarsi una licenza, per "suonare".

«Funziona così» spiega **Francesco Rampone**, avvocato responsabile del team Ip & technology dello studio **La Scala**, che in molte occasioni ha approfondito i profili giuridici relativi al ruolo delle società di collecting nell'industria audiovisiva. «Gli autori e gli editori danno mandato a società come Siae per gestire i diritti di sfruttamento

MAG



FRANCESCO RAMPONE

economico delle loro opere; se non fosse così, chiunque volesse utilizzare un brano musicale a fini commerciali dovrebbe chiedere il permesso al singolo autore e accordarsi con lui sul costo della licenza, sulla base di una stima del numero di persone potenziali che potrebbero ascoltarla. Per questo si chiamano società di collecting: perché a nome di tutti gli autori concedono la musica in licenza a chi vuole usarla, riscuotono il compenso e lo distribuiscono agli aventi diritto, e cioè in primo luogo agli autori». Fin qui tutto chiaro. Però.

## MONOPOLIO?

In molti si sono interrogati sulla natura giuridica della posizione di Siae in questa vicenda. «Perché può trattare per tutti?» si è chiesto qualcuno. In effetti è sembrato così, anche perché Meta ha rimosso dai suoi cataloghi anche brani all'apparenza non riconducibili a Siae (ci arriviamo). Il punto, quindi, è: la Siae ha davvero il monopolio sui diritti d'autore in

Italia?

La risposta è no, anche se la questione è più complessa di così. La Siae era fino a poco tempo fa effettivamente l'unico ente autorizzato a svolgere il suddetto ruolo di intermediazione, per effetto dell'art.180 della legge sul diritto d'autore (l.633/1941). Nel 2014 interviene l'Unione europea: «La direttiva 2014/26/UE (anche nota come "direttiva Barnier") sancì che non doveva più esserci un monopolio legale» racconta Rampone. «In Italia fu recepita tre anni dopo, con il d.lgs.35/2017, ma in una maniera non corretta, così che di fatto il monopolio rimase in piedi. Seguirono molte proteste, e alla fine, con il d.l.148/2017, l'art.180 venne ancora modificato per porre fine al monopolio Siae». Tutto risolto dunque? Non proprio. Perché, prosegue Rampone, «se è vero che oggi si può dare mandato anche ad altri soggetti per la gestione dei propri diritti d'autore, è anche vero che, come tutti gli ex monopolisti, Siae mantiene una posizione di peso sul mercato, sebbene del tutto legittima». L'esempio fornito dall'avvocato è quello della rete agenti: per poter rilasciare le licenze, riscuotere i proventi e verificare l'effettivo utilizzo dei brani per i quali ha ricevuto mandato, la Siae si avvale di una rete agenti operativa su tutto il territorio nazionale. Una tale "potenza di fuoco", costruita dalla Siae in anni di monopolio, è difficilmente eguagliabile per gli operatori come Soundreef, che solo in tempi recentissimi si sono affacciati sul mercato della gestione collettiva del diritto d'autore in Italia. Anche su questo frangente esistono possibili soluzioni: come spiega l'avvocato Rampone, «in prospettiva

**Nel frattempo, Soundreef ha comunque annunciato di essersi mosso affinché i brani ad essa riconducibili in maniera esclusiva possano tornare presto utilizzabili**

futura si potrebbe adottare una soluzione analoga a quella scelta in occasione della liberalizzazione del mercato della distribuzione elettrica e delle telecomunicazioni, e quindi imporre per obbligo legale all'ex monopolista di concedere ai suoi concorrenti l'accesso condizionato alla rete».

Questo spiega perché si ha la percezione che il mancato accordo con la "sola" Siae abbia travolto indiscriminatamente l'intera industria musicale italiana: per la situazione appena descritta, infatti, sono pochissime le opere che non presentano anche un minimo collegamento con Siae a livello autoriale o editoriale.

A complicare ulteriormente la questione c'è il fatto che, almeno nell'immediato, anche molte opere estranee alla galassia Siae sono state rimosse dalle piattaforme Meta: lo ha confermato la stessa Soundreef, società che invece l'accordo di licenza l'aveva sottoscritto. Rampone spiega il perché: «Per Meta è quasi impossibile distinguere tra le opere in gestione alla Siae e quelle in gestione a Soundreef. In molti casi, peraltro, l'autore non è singolo ma ci sono più coautori, e non è detto che tutti abbiano i rispettivi diritti in gestione alla stessa società. Per operare una distinzione efficace servirebbero non solo software capaci di riconoscere il brano



musicale utilizzato in ogni video sulle piattaforme Meta, ma anche di ricollegare quest'ultimo ai rispettivi titolari dei diritti, pescando da apposite banche dati complete e costantemente aggiornate. Che io sappia, banche date così sofisticate non ce ne sono; quindi regna la confusione». Nel frattempo, Soundreef ha comunque annunciato di essersi mossa affinché i brani ad essa riconducibili in maniera esclusiva possano tornare presto utilizzabili.

## LO STALLO SUI DATI

Come si diceva in apertura, Siae lamenta la mancata divulgazione, da parte di Meta, dei dati relativi all'effettivo utilizzo della musica sulle sue piattaforme; solo gli analytics permetterebbero di basare su dati oggettivi una trattativa sul prezzo della licenza. La normativa, sul punto, sembra dare ragione a Siae: «La direttiva Barnier in effetti obbliga l'utilizzatore alla rendicontazione analitica: ad esempio, se sono un esercizio commerciale e utilizzo musica in sottofondo, dovrei dare a Siae la lista dei brani così da poter pagare i relativi diritti» spiega Rampone. La norma in questione è contenuta nell'art.17 della citata direttiva, rubricato "Obblighi degli utilizzatori". Ma, traslata sui social, la questione si

fa più complessa: chi è il vero utilizzatore? «Teoricamente Meta è una piattaforma; mette a disposizione un servizio, ed è l'utente poi a creare il contenuto utilizzando la canzone» prosegue l'avvocato. Forse Meta sostiene di non essere obbligata alla disclosure in quanto non qualificabile giuridicamente come "utilizzatore" delle opere protette? La chiave di volta dell'intera questione potrebbe essere questa; ed è strettamente collegata anche alla dibattuta questione della rilevanza pubblica e strategica sempre maggiore di piattaforme private come i social. «La posizione di Meta è di difficile qualificazione a livello giuridico» prosegue Rampone. «Il dato di fatto è che il mancato accordo con Siae condiziona e limita l'accesso al mercato di una platea indefinita di soggetti». La questione, insomma, ha dei profili di interesse anche sotto la lente del diritto della concorrenza.

## LA PALLA AL GOVERNO?

Quali strade ci sono per uscire dall'attuale situazione di stallo? Sul tema della trasparenza sollevato da Siae, sembra innegabile che Meta sia l'unico soggetto in grado di divulgare

i dati sull'utilizzo della musica, come prescritto dall'art.17 della direttiva copyright. Servirebbe però forse un chiarimento della norma, nel senso di far ricadere in casi del genere l'obbligo di divulgazione sulla piattaforma e non sul singolo utente. Sul punto, il Governo italiano sembra muoversi proprio in questa direzione: nei giorni scorsi, il ministro della cultura **Gennaro Sangiuliano** si è schierato al fianco di Siae e degli autori italiani, parlando specificamente della necessità di «cogliere le specificità dei prestatori di servizi online» e di porre «in carico ai soggetti a cui sono state trasferite le licenze l'obbligo di fornire informazioni aggiornate sull'uso delle opere». In attesa di eventuali interventi normativi, la musica sembra dunque destinata a rimanere fuori dai social Meta. A meno di una svolta nelle trattative? Alla domanda, Rampone risponde cauto: «L'avvocato in questi casi può solo interpretare la legge e capire se una posizione è sostenibile o meno. Al più, si può provare a immaginare uno scenario in cui Siae e Meta riescano a trovare un accordo provvisorio che faccia salve eventuali future compensazioni, in attesa che vengano chiariti meglio obblighi e diritti delle varie parti in causa». ▣